




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 399 DEL
17 MAG. 2022

Oggetto: Trattenimento in servizio Dr. Gallo Dionisio, Dirigente Medico.

Il Commissario Straordinario, Dott. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 06 del 08.01.2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore ad interim dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore ad interim U.O.C.
Dr. Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE il Dr. Gallo Dionisio, dipendente con rapporto a tempo indeterminato con il profilo professionale di Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa, con istanza prot. n. 19945 del 04/05/2022 ha chiesto di essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del 70° anno di età, ai sensi della normativa vigente;

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge n. 183 del 04.11.2010, che ha modificato l'art. 15-nonies, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992, che testualmente recita: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.";

VISTO il comma 3 del predetto art. 22, che testualmente si riporta: "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.";

LETTO l'art. 72 della legge n. 133 del 06/08/2008 e ss.mm.ii., secondo cui le PP.AA. possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con la precisazione che tale disposizione si applica non prima del raggiungimento del 65° anno di età ai dirigenti medici e del ruolo sanitario, mentre non si applica a magistrati, professori universitari e responsabili di struttura complessa del SSN;

VISTA la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per la quale "Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale di cui all'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per essi, pertanto,

perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;

VISTO l'art. 5 bis, comma 2 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 e ss.mm.ii., a mente del quale sino al 31/12/2022, in deroga al comma 1 dell'art. 15-nonies del D.L.vo n. 502/1992, i dirigenti medici e sanitari del S.S.N. possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età;

ATTESO che, alla data della domanda di cui sopra, il prefato ha maturato anni 40, mesi 3 e giorni 26 di servizio effettivo, intendendosi per servizio effettivo, per come esplicitato nella nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12.2010, "... tutte le attività lavorative effettivamente rese ...; restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc.)”;

ACCLARATO che il dipendente è in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, in quanto è Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N., è Direttore di Struttura Complessa, ha presentato regolare istanza scritta, è in servizio alla data del 31.01.2010 e la sua permanenza in servizio non determina un aumento del numero dei dirigenti;

VISTA l'autorizzazione concessa dal Commissario Straordinario con annotazione apposta in calce alla nota prot. n. 19945 del 04/05/2022;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l'istanza predetta e, per l'effetto, trattenere in servizio il Dr. Gallo Dionisio sino al compimento del 70° anno di età;

PRECISATO che il collocamento in quiescenza avverrà il 01/11/2025;

VISTA la legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.ii.;

LETTE le note operative INPDAP nn. 56 del 22.12.2010 e 22 del 07.06.2011;

LETTO il messaggio INPS n. 8381 del 15.05.2012;

LETTA la nota del 21.12.2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 72 della legge n. 133 del 06/08/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 5 bis, comma 2 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le altre leggi in materia;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Trattenere in servizio il Dr. Gallo Dionisio, Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa, sino al compimento del 70° anno di età.
- Precisare che il collocamento in quiescenza avverrà il 01/11/2025.
- Trasmettere il presente atto all'Ufficio Pensioni, per gli adempimenti consequenziali.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Il Commissario Straordinario

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperli


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 17 MAG. 2022 con protocollo n.

 079

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali, Legali e Assicurativi
Avv. Giulia Ferrante
